

Commento alla modifica di ordinanza dell'OAI con effetto dal 21 marzo 2020

Art. 41^{bis} cpv. 1^{ter}

Con l'ordinanza del 20 marzo 2020 sui provvedimenti riguardo al coronavirus concernenti l'indennità per lavoro ridotto e il conteggio dei contributi alle assicurazioni sociali (RU 2020 875), il Consiglio federale ha stabilito che le persone tenute a pagare i contributi alle quali è stata accordata una dilazione di pagamento dei contributi AVS/AI/IPG a causa di difficoltà di pagamento dovute alla pandemia di COVID-19 sono temporaneamente esonerate dall'obbligo di pagare interessi di mora (art. 41^{bis} cpv. 1^{bis} OAVS). Questa misura si applica dal 21 marzo 2020 per una durata di sei mesi.

Sin dall'inizio della crisi del coronavirus, le casse di compensazione hanno ricevuto un gran numero di richieste di dilazione di pagamento. Poiché l'esonero dal pagamento degli interessi di mora ha effetto soltanto dal momento dell'approvazione della dilazione di pagamento, le imprese e i lavoratori indipendenti interessati insistono per un trattamento il più rapido possibile delle loro richieste. La concessione di una dilazione di pagamento richiede però un minuzioso accertamento della situazione individuale del richiedente. In particolare, va definito un piano di ammortamento che offra una prospettiva realistica di pagamento completo dei contributi dovuti. La convenzione di pagamento deve essere emanata sotto forma di decisione formale e può essere impugnata. Un esame accurato del singolo caso è essenziale per evitare eventuali perdite contributive. Le casse di compensazione, incaricate anche dell'esecuzione della nuova indennità di perdita di guadagno per il coronavirus, devono far fronte a un enorme carico di lavoro. Per ridurre il più possibile la pressione che grava sugli organi esecutivi, occorre pertanto consentire loro di ripartire sull'arco di più settimane il trattamento delle richieste di dilazione di pagamento, senza che questo vada a penalizzare le persone tenute a pagare i contributi. Per questo motivo nell'OAVS è introdotta una nuova disposizione (art. 41^{bis} cpv. 1^{ter}) secondo cui dal 21 marzo al 30 giugno 2020 sono sospesi gli interessi di mora su **tutti** i contributi dovuti. Questo lasso di tempo permetterà alle casse di compensazione di trattare le richieste di dilazione di pagamento con l'accuratezza necessaria. Per evitare disparità di trattamento, l'esonero dal pagamento degli interessi di mora si applicherà retroattivamente dal momento dell'entrata in vigore della regolamentazione concernente la dilazione di pagamento.

Scaduto questo lasso di tempo, la sospensione degli interessi di mora si protrarrà fino al 20 settembre 2020, conformemente all'articolo 41^{bis} capoverso 1^{bis}, soltanto per i contributi per i quali è stata accordata una dilazione di pagamento in relazione diretta con la diffusione del coronavirus. Per tutti gli altri contributi dovuti, gli interessi riprenderanno a decorrere normalmente dal 1° luglio 2020.

La sospensione generale del decorso degli interessi di mora deve essere limitata a un breve periodo di tempo, per evitare di indebolire il sistema della riscossione dei contributi nell'AVS.